

TRIBUNALE NAPOLI

14 OTTOBRE 1998

PRESIDENTE: MONTELLA**RELATORE:** DE TULLIO**PARTI:** DI LAZZARO

(Avv. Cenni, Paoletti, Paoletti)

EDI.ME. S.P.A., CASTELLANO,

NONNO

(Avv. Barra Caracciolo)

**Responsabilità civile •
Diffamazione col mezzo
della stampa • Esercizio del
diritto di critica
cinematografica •
Esclusione.**

Il giudizio, espresso da un critico cinematografico, sul possibile futuro artistico di un'attrice nel cinema hard-core, lede l'onore e la reputazione dell'in-

terprete e costituisce, dunque, un fatto-reato che genera la responsabilità solidale, anche per i danni non patrimoniali, del critico, del direttore e dell'editore della testata.

L'esercizio del diritto di critica, nella specie, non è idoneo ad escludere l'antigiuridicità del fatto dannoso perché il contenuto della recensione, privo del requisito del pubblico interesse alla notizia, non va oltre il mero pettegolezzo.

Con atto di citazione notificato nelle date 2 novembre 1990 e 28 gennaio 1991 la sig.ra Dalila di Lazzaro esponeva che il giorno 24 giugno 1990 sul quotidiano *Il Mattino* di Napoli, alla pag. 19, veniva pubblicato un articolo dal titolo « E l'ex modella diventa l'angelo sterminatore » a firma di Alberto Castellano. L'articolo consisteva nella recensione del film « Spogliando Valeria » in quei giorni in programmazione in un cinema romano, interpretato dalla Di Lazzaro. Nell'articolo si riassume la trama del film, se ne evidenziava la frequenza di scene erotiche e si esprimeva un giudizio complessivo sostanzialmente negativo dello stesso. In un passaggio dell'articolo si legge, a proposito di attrici che durante la propria carriera si propongono in versione osé, « Una di queste è Dalila Di Lazzaro, e non è impossibile che stia progettando il grande salto nell'hard core come già è accaduto per Lilli Carati e Paola Senatore... ».

Tale frase veniva considerata gravemente lesiva dell'onore e della reputazione della sig.ra Di Lazzaro in quanto induceva i lettori a ritenere che l'attrice fosse disponibile ad interpretare film pornografici e a farsi riprendere in rapporti sessuali di ogni genere e non simulati. La lesione all'onore ed alla reputazione era considerata tanto più grave per lo specifico riferimento al cinema « hard-core » che etichetta un genere di pornografia che non presenta alcun valore artistico o culturale. Ciò, unito all'accostamento alle attrici Lilli Carati e Paola Senatore, famose proprio nel circuito dell'hard-core, era suscettibile di ingenerare nel pubblico l'idea che la sig.ra Di Lazzaro fosse sul punto di dedicarsi a tale genere cinematografico, abbandonando la propria attività artistica, nella quale si era viceversa costruita un'immagine che le insinuazioni dell'articolo in esame venivano, senza alcun fondamento, a screditare. Concludeva pertanto perché si condannassero in solido Castellano Alberto (autore dell'articolo), Nonno Pasquale (direttore responsabile della testata *Il Mattino*) e la EDIME S.p.a. al risarcimento dei danni che in corso di causa venivano quantificati in L. 200.000.000 comprensivi di danni patrimoniali e non patrimoniali, o nella misura maggiore o minore che parrà di giustizia. In via subordinata: nell'ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale ritenesse di non avere elementi sufficienti per la liquidazione del danno, con sentenza di condanna generica e rimessione della causa sul ruolo dell'istruttore per la determinazione del *quantum debeatur*. Con vittoria di spese e onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva.

I convenuti EDI.ME. S.p.a. (editrice), Nonno Pasquale (direttore responsabile della testata *Il Mattino*), nonché Castellano Alberto (autore dell'articolo) contestavano la domanda ed eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'editore, versandosi in tema di illecito meramente civile laddove l'art. 11, l. 47/48 ancora la responsabilità dell'editore alla sussistenza del reato commesso a mezzo stampa. In ogni caso contestavano il fondamento della domanda attorea invocando l'esimente del diritto di critica e negando in radice qualsivoglia portata, anche solo potenzialmente, diffamatoria dell'articolo del Castellano. All'uopo richiavano le peculiarità della critica cinematografica che comporta ontologicamente una valutazione di gusto dell'autore, anche severa, non censurabile per il contenuto. Precisavano che con la frase in esame il Castellano voleva solo esprimere il proprio disappunto per un'attrice solitamente di maggior talento espressivo. A conferma di ciò invocavano la forma « e non è impossibile » che esprime un elevato grado di improbabilità e che, ribadivano i convenuti, era dettata solo dal disappunto del critico per un film dichiaratamente brutto che non valorizzava l'attrice e i suoi « stupendi occhi azzurri ».

In subordine eccepivano la non risarcibilità del danno non patrimoniale non avendo la controparte contestato ai convenuti la commissione di un fatto-reato. Concludevano pertanto per il rigetto della domanda attorea, con rivalsa di spese e competenze.

Prodotta documentazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 30 settembre 1998.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. — In primo luogo è necessario esaminare la eccezione di carenza di legittimazione dell'editore in caso di illecito meramente civile, che i convenuti fondano sulla constatazione che l'attrice, nell'atto di citazione, non ha richiesto l'accertamento incidentale del fatto di reato.

La circostanza che la parte non abbia, se non in sede di comparsa conclusionale, richiesto l'accertamento incidentale del reato non rileva; è vero infatti che l'art. 11 della l. 47/48 ancora la responsabilità civile solidale del proprietario della testata e dell'editore alla sussistenza di reati commessi col mezzo della stampa e che, nel caso di specie, non è stata presentata querela nei termini per cui il reato è estinto, ma è altrettanto vero che, secondo impostazione pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza, ove il soggetto leso si avvalga della facoltà di cui all'art. 12 c.p. di non esercitare l'azione penale bensì di agire in giudizio al fine del risarcimento dei danni, non v'è dubbio che l'accertamento incidentale in ordine alla sussistenza del reato di diffamazione, al fine limitato della risarcibilità del danno, patrimoniale e non, è demandata al giudice civile (per tutte, Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259; per il caso specifico in cui il reato sia estinto App. Roma 20 maggio 1987) e ciò indipendentemente da una specifica richiesta delle parti.

Pertanto, ove risulti che nell'articolo del Castellano siano ravvisabili gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'editore ex art. 11, l. 47/48, va respinta.

È noto che il diritto di critica elevato a rango costituzionale in virtù dell'art. 21 Cost. incontra un limite nel diritto all'onore e alla reputazione, tutelato non solo dall'art. 595 c.p. ma a livello costituzionale dall'art. 2 Cost. che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali appunto il diritto

all'onore, e secondo un'autorevole dottrina, anche dall'art. 3 Cost. che tutela il valore personalistico della « pari dignità ». La necessità di contemperare il conflitto tra valori costituzionalmente tutelati ha portato alla definizione di talune condizioni il cui rispetto consente di qualificare legittimo l'esercizio del diritto di critica.

Tali limiti vengono pacificamente individuati nel pubblico interesse all'informazione e nella « continenza ». Non si ritiene invece afferente al diritto di critica il limite della verità oggettiva, che connota piuttosto il diritto di cronaca, in quanto la critica si concretizza non nella narrazione di fatti ma nell'espressione di un giudizio o di una opinione e quindi è fondata inevitabilmente su una interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti (Cass. 3 luglio 1993, n. 6493).

La condizione del pubblico interesse all'informazione sussiste quando la critica attiene a fatti o avvenimenti la cui conoscenza può interessare la collettività, in quanto è essenziale alla formazione e all'orientamento della pubblica opinione (Cass. pen. 23 aprile 1986; Cass. pen. 13 febbraio 1985; Cass. pen. 3 maggio 1985). Ai fini della sussistenza del pubblico interesse all'informazione si richiede la idoneità delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica (Cass. 3 luglio 1993, n. 6493). Già sotto questo profilo la frase in esame è censurabile in quanto mentre è innegabile che una recensione cinematografica ha il compito precipuo di evidenziare il contenuto erotico di un film onde orientare il pubblico nella scelta e delimitarne l'ambito di fruizione, è opinabile che la notizia di una possibile svolta artistica della sig.ra Di Lazzaro verso il genere hard-core presenti un interesse pubblico che non sia il mero pettegolezzo.

Tuttavia, anche a voler ritenere sussistente la condizione dell'interesse pubblico all'informazione, non è revocabile in dubbio che non risulta rispettata la condizione della « continenza ». Quest'ultima va interpretata sotto due profili: rapporto di proporzione e adeguatezza tra il fatto critico ed il giudizio (Cass. pen. 3 maggio 1985); forma civile dell'esposizione che non sussiste quando il giornalista ricorre ad uno dei seguenti espedienti: il sottinteso sapiente, gli accostamenti suggestivi, il tono sproporzionatamente scandalizzato, le vere e proprie insinuazioni (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259).

Orbene, la frase in esame non rispetta il limite della continenza sotto nessuno dei due differenti profili. Non rispetta la condizione della proporzione tra fatto criticato (l'aver interpretato un film dai contenuti erotici ma, per stessa ammissione del Castellano, « meno audace di quanto il titolo e la pubblicità suggeriscono ») e giudizio critico (ipotesi di una svolta nella carriera artistica dell'attrice per il genere hard-core). Non rispetta altresì il limite della « forma civile dell'esposizione » in quanto il collegamento alle attrici Lilli Carati e Paola Senatore costituisce sicuramente accostamento suggestivo.

E non è da accogliere l'affermazione della difesa secondo cui l'uso della forma « e non è impossibile » esprime un elevato grado di improbabilità che l'attrice compia il « grande salto nell'hard-core » perché proprio dal contesto dell'articolo si evince che non solo detta possibilità esiste ma che anzi già nel film « Spogliando Valeria » si rinvenivano spunti di hard-core nel potenziale erotico della attrice.

Accertata pertanto la sussistenza degli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, va riconosciuta la responsabilità della convenuta

EDI.ME. S.p.a., società editrice del quotidiano, in solido con Alberto Castellano, autore dell'articolo, fondata, oltre che sulle norme generali (artt. 2043, 2049 e 2055 c.c.), sull'art. 11 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, in ragione del quale per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Per quanto riguarda — poi — il direttore della testata *Il Mattino*, Nonno Pasquale, va osservato che l'art. 57 c.p. fonda la responsabilità del direttore responsabile sull'omissione dell'esercizio del controllo sul contenuto delle notizie al fine di impedire che con il mezzo della pubblicazione vengano commessi reati. Si tratta, in sostanza, di una *culpa in vigilando* che consiste nell'inosservanza di una specifica regola di condotta posta a carico del direttore. La responsabilità del direttore responsabile per diffamazione a mezzo della stampa trova il suo fondamento nella posizione di preminenza che si estrinseca anche nell'obbligo di controllo, nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione. Ne deriva che sussiste il reato proprio del direttore quando egli ometta il dovuto controllo nell'ambito dell'esercizio dei menzionati poteri: omissione che può essere espressione sia di colpevole volontà del soggetto che di mera negligenza o di controllo effettuato in modo superficiale (Cass. 13 febbraio 1985). Nella vicenda, il Nonno Pasquale, avrebbe dovuto responsabilmente contemperare il diritto di informazione del pubblico con il rispetto della persona (sig.ra Dalila Di Lazzaro) la cui reputazione veniva lesa dalla frase il cui contenuto diffamatorio è stato testé dimostrato.

Nel sistema normativo di riferimento per la fattispecie in esame va, ancora, annoverato l'art. 596-bis c.p. che, per i reati commessi con il mezzo della stampa, prevede la responsabilità penale (e quella civile conseguente ex artt. 185 e 186 c.p.), del direttore responsabile (Nonno Pasquale) e dell'editore (EDI.ME. S.p.a.).

La condanna dei convenuti va pronunciata con il vincolo della solidarietà, come previsto dall'art. 11 della citata legge n. 47 del 1948 e dall'art. 2055 c.c., risultando impossibile determinare la diversa incidenza delle colpe dell'editrice, del direttore responsabile e dell'autore dell'articolo in esame.

A questo punto, affermata la civile responsabilità dei convenuti, va determinata la misura del risarcimento.

La concreta monetizzazione del danno non può non tenere conto, secondo quanto prospettato dalla stessa attrice, di parametri valutativi quali *a)* la personalità della sig.ra Di Lazzaro che già all'epoca dell'articolo era una attrice nota al grande pubblico; *b)* la particolare esigenza dei professionisti del mondo dello spettacolo di preservare la propria reputazione alla quale sono legate notorietà artistica e quindi capacità lavorativa; *c)* la divulgazione estesissima del quotidiano *Il Mattino*. Per contro si deve però rilevare come il Castellano nel contesto nell'articolo in esame stemperi la portata della frase diffamatoria in più di una occasione, riconoscendo che il film « Spogliando Valeria » è meno audace di quanto il titolo e la pubblicità suggeriscano ed esaltando la bellezza dell'attrice. L'obbligo risarcitorio, a carico dei convenuti, per la diffamazione commessa consegue al disposto di cui all'art. 185 c.p. e 2059 c.c.: ogni reato obbliga al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli immediatamente ed eziologicamente derivanti da esso, sia di natura strettamente patrimoniale che di natura morale (c.d. *pecunia doloris*). È del tutto superfluo precisare

che, accertata in via incidentale la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, va rigettata l'eccezione dei convenuti in ordine alla non risarcibilità dei danni non patrimoniali.

Alla stregua di quanto precede, la misura del risarcimento va quantificata sulla base di criteri equitativi (art. 1226 c.c.) a causa della natura immateriale dei beni giuridici lesi (onore, decoro e reputazione personale) che rendono impossibile una determinazione monetaria obiettiva.

I convenuti EDI.ME. S.p.a., Castellano Alberto e Nonno Pasquale vanno condannati in solido al pagamento, in favore dell'attrice sig.ra Dalila Di Lazzaro, della somma di lire 40.000.000 = quaranta milioni, a titolo di risarcimento danni. Essendo le somme sopra liquidate già stimate all'attualità e comprensive del danno da ritardato pagamento, gli interessi legali saranno computati dalla presente pronuncia sino all'effettivo pagamento.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dei convenuti EDIME S.p.a., Castellano Alberto e Nonno Pasquale in solido, per effetto della soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per effetto dell'art. 9 comma 2° del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432 convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie, entro i limiti che seguono, la domanda proposta dalla sig.ra Dalila Di Lazzaro, in persona del legale rappresentante, con citazione notificata il 2 novembre 1990 e il 28 gennaio 1991; 2) dichiara la responsabilità dei convenuti EDI.ME. S.p.a., Nonno Pasquale, Castellano Alberto, nelle rispettive qualità, in ordine all'affermazione diffamatoria espressa sulla persona dell'attrice, sig. Dalila Di Lazzaro, dal quotidiano Il Mattino nell'edizione del 24 giugno 1990; 3) condanna in solido i convenuti EDIME S.p.a., Nonno Pasquale, Castellano Alberto al pagamento, in favore dell'attrice sig.ra Dalila Di Lazzaro, della somma di lire 40.000.000, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali fino al pagamento; 4) liquida le spese, a carico di tutti i convenuti in solido ed in favore dell'attrice, in complessive L. 5.159.000, di cui L. 480.000 per esborsi, L. 1.144.000 per diritti e L. 3.535.000 per onorario, oltre rimborso forfettario al 10% su diritti ed onorari, IVA e CPA se dovuti e documentati con fattura.

LA CRITICA CINEMATOGRAFICA ED I SUOI (CRESCENTI) LIMITI

censione di un proprio film apparsa, a firma di un critico cinematografico, su un giornale quotidiano.

La sentenza in esame si segnala per la particolarità del caso affrontato: si verte, infatti, in materia di critica cinematografica¹. La fattispecie riguarda la lesione dell'onore e della reputazione² lamentata da un'attrice a causa della re-

¹ La produzione giurisprudenziale in materia di diffamazione attraverso critiche

cinematografiche è scarsissima, se non addirittura inesistente. A quanto si è avuto

Questi, brevemente, i fatti di causa: nel giugno del 1990 venne pubblicata, in un'apposita rubrica periodica di segnalazione dei film in programmazione del quotidiano *Il Mattino* di Napoli, una recensione al film « Spogliando Valeria »; il film vedeva, come protagonista, l'attrice Dalila Di Lazzaro. Nel contesto di tale breve recensione critica, l'autore del pezzo mostrò scarsa considerazione nei confronti dell'opera e non tardò, come suol dirsi, a « stroncarla », riscontrandovi uno scarso valore artistico³. Nel corso della stessa recensione, il critico espresse anche,

modo di accertare, infatti, esistono soltanto due pronunzie in argomento, che non investono però il profilo della lesione di attributi della personalità quali l'onore o la reputazione, ma soltanto il profilo squisitamente patrimoniale del danno economico arrecato attraverso un giudizio negativo espresso, senza alcuna motivazione, in una recensione cinematografica. Le due decisioni, peraltro relative al medesimo caso, sono: Trib. Milano 17 marzo 1973, in *Mon. Trib.*, 1973, 634 ss., con nota di SALAFIA, *Note sui limiti della libertà di critica cinematografica*, e App. Milano 9 settembre 1975, in *Giur. mer.*, 1976, 418 ss. Il fatto da cui trasse origine la controversia fu quello dell'inserzione del film « Scipione detto anche l'Africano » nell'apposita rubrica di un settimanale dedicata ai films in programmazione (« I nostri consigli ») sotto il vistoso titolo « Vi sconsigliamo », senza aggiunta di alcuna spiegazione. I giudici di prime cure accolsero la domanda del produttore del film, condannando i convenuti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., sul rilievo che la critica giornalistica, per essere lecita, deve esser motivata. La decisione fu riformata dalla Corte d'Appello per un duplice ordine di motivi: da un lato, perché il giudizio sul film, essendo opera di un critico specializzato, era solo apparentemente immotivato, in quanto trovava comunque forza nell'autorità dell'autore; dall'altro lato, e soprattutto, perché l'esercizio del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., valeva ad escludere il requisito dell'ingiustizia del danno richiesto, invece, dall'art. 2043 c.c.

² Sugli aspetti civilistici conseguenti alla lesione dell'onore e della reputazione di un soggetto v. per tutti, anche per gli amplissimi riferimenti comparatistici, ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, che, tra l'altro, invita a sciogliere l'endiadi onore-reputazione, attribuendo a ciascun termine un significato suo proprio (*ivi*, p. 97 ss.).

³ Le « stroncature », del resto, sono tutt'altro che infrequenti nel mondo della

critica artistica e ne rappresentano, a ben vedere, una garanzia di genuinità. Ciò non di meno, non sono stati rari i casi in cui vari personaggi del mondo dello spettacolo, « stroncati », appunto, da qualche critico, lo abbiano convenuto in giudizio affermando di essere stati lesi nel proprio onore e/o nella propria reputazione. Celebri, per la statura degli artisti coinvolti (Maria Callas e Marta Abba), sono i casi decisi rispettivamente da Trib. Milano 5 febbraio 1959, Del Fabbro ed altro, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 217 ss. (commentato, tra l'altro, da PERETTI GRIVA, *Diritto di critica e diffamazione*, in *Rass. dir. cinem.*, 1959, 71 ss.) e da Cass. 21 febbraio 1969, n. 587, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 817 ss. Nel caso che vide coinvolta la Callas (ricordato anche da FRAGOLA, *La cinematografia nella giurisprudenza*, Padova, 1966, 274 ss.) un critico musicale di un quotidiano milanese, commentando il ritorno dell'artista alla Scala, valutò negativamente la sua prestazione, accusandola, tra l'altro, di « gigionismo filodrammatico », di aver ottenuto applausi che « sapevano di prefabbricazione, di voluta iterazione, d'insito ed artificioso prolungamento », di « corrompere il gusto del pubblico », « di abbassare la nobile assemblea di un teatro a livello di faziose competizioni da arena » e così via. Tali sferzate critiche non mancarono di suscitare lo sdegno della Callas che, sentendosi diffamata, querelò il critico. Questi, però, fu assolto in considerazione della « esistenza di una causa di giustificazione oggettiva, quale l'esercizio della libertà di cronaca e di critica ». Il caso che vide coinvolta Marta Abba si iscrive, invece, nella lunga quanto famosa vicenda della successione di Luigi Pirandello. La Abba, infatti, ritenendo di esser stata diffamata dal saggio introduttivo che un critico letterario aveva premesso ad un'edizione delle « Maschere nude » del Maestro, chiese come modalità di tutela — in contraddittorio con i figli di Pirandello e con la casa editrice Mondadori — un provvedimento, assimilabile al risarcimento in forma specifica, che ordinasse la rimozione dal commercio dell'edizione corredata

prendendo le mosse dal contenuto del film recensito, un giudizio sul futuro artistico della protagonista, paventando l'ipotesi che la Di Lazzaro stesse «progettando il grande salto nell'*hard core*, come già accaduto per Lilli Carati e Paola Senatore...»; aggiunse subito, però, che «Spostando Valeria è meno audace di quanto il titolo e la pubblicità del film suggeriscono».

L'attrice, ritenendo che quanto ipotizzato dal critico in ordine al proprio futuro artistico fosse gravemente lesivo del suo onore e della sua reputazione professionale convenne, quindi, in giudizio l'autore del testo ritenuto diffamatorio e, ai sensi dell'art. 11 della l. 47/1948 (c.d. legge sulla stampa), anche il direttore della testata e l'editore della stessa per sentirli condannare in solido al risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale.

I convenuti, dal canto loro, eccepirono, nel merito, che l'autore della recensione aveva fatto buon uso del suo diritto di critica costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Carta fondamentale⁴, e che l'esercizio del diritto aveva quindi escluso l'elemento dell'ingiustizia del danno richiesto dall'art. 2043 c.c.⁵.

Il collegio napoletano ha ritenuto responsabili tutti e tre i convenuti, accogliendo *in toto* la domanda attorea in ordine all'*an* delle due voci di danno richieste ma accordando, però, un *quantum* di danno risarcibile inferiore a quello domandato. Il danno — quantificato, in assenza di prove certe del suo ammontare, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.⁶ — è stato liquidato, comunque, nella cospicua somma di 40.000.000 di lire.

2. Il giudizio di responsabilità che i giudici hanno compiuto si presenta in termini problematici. Esso riguardava, infatti, una delicata operazione di bilanciamento di interessi in conflitto⁷: l'onore e la reputazione di un

da quell'introduzione critica. Il giudice di legittimità, investito della questione, riformò la statuizione di App. Milano 24 settembre 1965 (che, se si v., può vedersi in *Foro pad.*, 1966, I, 202, con nota di RADICE, *I giudizi della critica e il giudizio della magistratura*) che aveva dato ragione all'attrice, sul rilievo che «il soggetto passivo della critica, con l'offrire in pubblico la sua prestazione artistica, si sottopone volontariamente a giudizi di valore» e che, se questi «concernono esclusivamente l'attività artistica senza toccare aspetti della vita privata, non possono in linea di principio ritenersi lesivi di alcun diritto del soggetto cui si riferiscono».

⁴ Sul diritto di critica, anche artistica, v., di recente, POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1995, 173 ss.; GENNARI, *Responsabilità civile ed esercizio del diritto di critica giornalistica*, in *Resp. civ.*, 1997, 1001 ss. Per una rassegna sistematica delle massime giurisprudenziali v., invece, ZENO ZENCOVICH - CLEMENTE - LODA-

TO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995, 105 ss.

⁵ Sull'idoneità delle cause di giustificazione codificate dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto e adempimento di un dovere) a paralizzare l'azione aquiliana v., di recente, anche con riguardo all'art. 21 Cost., VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, II ed., Padova, 1999, 525 ss.

⁶ Il difficile onere della prova del danno patrimoniale, che conduce nella quasi totalità dei casi a liquidare il danno *sub specie* di danno non patrimoniale, è sottolineato anche dalle ricerche statistiche condotte da ZENO ZENCOVICH e SCARSELLI, *Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (1988-1994)*, e *Analisi di 200 sentenze sulla lesione della responsabilità rese dal Tribunale di Roma*, entrambe in questa *Rivista*, rispettivamente 1995, 703 e 1998, 828.

⁷ Sulla c.d. valutazione comparativa degli interessi il rinvio corre immediatamente a P. TRIMARCHI, voce *Illecito (dir.*

soggetto, garantite a livello costituzionale dall'art. 2⁸, da un lato, ed il diritto di critica, forma di esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21, dall'altro⁹.

Pare opportuno notare, però, che, nel caso in esame, il *balancing test* postulava, quale suo presupposto, un apprezzamento di fatto che conducesse a considerare diffamatorie le affermazioni del critico riguardo al futuro artistico dell'attrice protagonista del film. È chiaro, quindi, che, se il giudizio critico non fosse stato ritenuto — in via di fatto — lesivo dell'onore e della reputazione dell'attrice, sarebbe venuta meno ogni considerazione fondata sull'eventuale scriminante costituita dall'esercizio del diritto di critica, sul bilanciamento degli interessi in gioco e così via.

L'interpretazione offerta dal collegio napoletano in ordine al contenuto diffamatorio del « non impossibile... grande salto nell'*hard core* », ipotizzato dal recensore del film, desta, invero, qualche perplessità: si tratta, certo, di una lettura in buona parte dipendente dalla sensibilità dell'interprete e che naviga nel gran mare del dato pregiuridico, ma non sembra che, allo stato della nostra cultura (non solo cinematografica), sia sostenibile un'equazione in base a cui il cinema *hard-core* sia, di per se stesso, sinonimo di cattivo cinema, tale da infamare sia la professionalità sia, addirittura, la moralità di chi lo interpreta.

Piuttosto, una linea di discriminare, per distinguere le opere che offendono la moralità pubblica ed il buon costume da ciò che, invece, non turbando questi ultimi, non dovrebbe inficiare l'onore e la reputazione degli interpreti, potrebbe rintracciarsi nell'art. 33 Cost. Se questa disposizione — come ricorda la giurisprudenza penale¹⁰ — « sancisce la libertà dell'arte, svincolandola, perciò, anche da canoni etici, religiosi, morali e sociali », possono, allora, sembrare « fuor di luogo tutte le argomentazioni sociologiche, morali o etiche che fanno leva sull'eventuale disvalore dell'opera, una volta che questa assurge alla qualifica di opera artistica ».

Come dire: il vero confine tra le opere, o tra i generi cinematografici non è tracciato dal loro contenuto, *soft* o *hard* che sia, quanto dalla loro intrinseca artisticità¹¹.

priv.), in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 98 ss.; cfr., poi, ALPA, *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, Napoli, 1979, spec. 257 ss.; ALPA - BESSONE - ZENO ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, XIV, II ed., Torino, 1995, 134 ss.

⁸ Anche se non mancano, in dottrina, autorevoli voci che riconducono la protezione dell'onore all'art. 3 Cost., e, segnatamente, al concetto di « pari dignità sociale ». Così, soprattutto, ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 44 ss.; ma v., in senso critico, RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, 125, che ritiene « più corretto ricorrere all'art. 3, comma 2° della Costituzione, e precisamente a quell'accento, che vi si fa, agli ostacoli di ordine

economico e sociale, capaci di impedire lo sviluppo della persona umana ».

⁹ Che fossero questi, infatti, i due poli intorno ai quali è chiamato a pronunciarsi il giudice era messo in luce già da ONDEI, *I diritti di libertà. L'arte, la cronaca e la storiografia*, Milano, 1955, 111 ss. che, peraltro, ricordando la celebre « Frusta letteraria » del Baretti o le « Stroncature » del Papini, non mancava di notare che « la critica estetica, quando si esprime in violente "stroncature", può nuocere indubbiamente alla reputazione artistica, scientifica e letteraria dell'autore, in modo anche più decisivo che la stessa ingiuria personale » (p. 114 e, *ivi*, nota 2).

¹⁰ Cfr. G.I.P. Trib. Avellino 27 settembre 1991, Caprioglio, Brass ed altri, in questa *Rivista*, 1992, 98 ss.

¹¹ Le parole di un provocatore come Nanni Moretti cadono a pennello: « Sono

Questa conclusione, se ritenuta appagante, poteva consentire di escludere, già in punto di fatto, la lesione dell'onore e della reputazione artistica dell'attrice.

Il Tribunale di Napoli, però, ha considerato i giudizi contenuti nella recensione diffamatori e ha dovuto, quindi, fare i conti con la delicata operazione di bilanciamento dei valori in gioco.

3. Ora, se il diritto di critica (e quello di critica artistica in particolare) a differenza di quello di cronaca, si caratterizza per essere un giudizio che « per sua natura, è effetto di intuizione immediata, e perciò non ha una giustificazione o motivazione razionale »¹², esso perde, comunque, la sua efficacia scriminante — ai sensi dell'art. 51 c.p.¹³ — qualora non si appunti esclusivamente su ciò che serve per contestare la validità artistica di un'opera o di un interprete, ma ceda, invece, a valutazioni che esulino dal mero giudizio artistico. I nostri giudici, infatti, con consolidata massima di remota origine¹⁴, sono soliti ripetere che « il limite all'esercizio del diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato »¹⁵.

assolutamente contrario alla distinzione farisaica tra « erotismo » e « pornografia », tra cinema erotico-bello-progressista e cinema pornografico-brutto-reazionario... Questa distinzione tra nudi di serie A e nudi di serie B è una bella mistificazione » (DE BERNARDINIS, *Nanni Moretti*, suppl. a *L'Unità* dell'8 febbraio 1995, n. 32, p. 4).

¹² Cass. 19 giugno 1963, Nelson Page, in *Foro it.*, 1964, II, 12 s.; v. pure, in senso conforme, App. Milano 9 settembre 1975, cit.; *contra*, però, Trib. Roma 29 dicembre 1969, Pozzo, in *Arch. pen.*, 1970, II, 370 ss.

¹³ È stata superata da lungo tempo, infatti, quella costruzione giurisprudenziale che rintracciava la scriminante non nell'esercizio di un diritto ma, piuttosto, nel consenso dell'avente diritto (ai sensi dell'art. 50 c.p.). La giurisprudenza che alimentò questo filone (v., per es., Cass. 6 aprile 1949, Piccoli e Zaglio, in *Giust. pen.*, 1951, II, 365 ss., con nota di NAPOLETANO, *Diffamazione a mezzo stampa e sintomi evolutivi del diritto positivo*, e Trib. Milano 5 febbraio 1959, cit.) aveva, peraltro, un autorevolissimo referente dottrinale: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1937, 366, sosteneva, invero, che « chi ha dipinto un quadro, pubblicata un'opera, resa nota una scoperta o un'invenzione, o chi espone altrimenti al pubblico ciò che sa fare, invita necessariamente il pubblico stesso ad apprezzare i suoi meriti, e quindi consente implicitamente la critica. La legittimità di questa, pertanto, si deduce dal principio:

volenti non fit iniuria, dichiarato nell'art. 50 ». Critico nei confronti di questa soluzione era già ONDEI, *op. loc. cit.* In definitiva, però, che sia accolga l'una o l'altra soluzione interpretativa, sta di fatto che la critica artistica era ritenuta perfettamente lecita già a ridosso dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.

¹⁴ Già Cass. Torino 18 maggio 1888, in *Giustizia*, 1888, 289, spiegava che « vi deve sempre essere ampia libertà di forma e di sostanza nelle discussioni di opere che sono entrate nel pubblico dominio... E però giuocoforza ammettere che queste libertà non possono giungere fino al punto esorbitante di permettere che si attacchi la persona dell'autore, non soltanto l'opera, con pubblicazioni che... rivelino l'intenzione, non di fare soltanto una critica oggettiva dell'opera, ma di denigrare l'ombra e la reputazione dell'autore ». In argomento si può v. anche Alfr. SANDULLI, *La diffamazione e il diritto dello storico e del critico*, in *La Scuola Positiva*, 1927, I, 296 ss., spec. 324 s.

¹⁵ Massima ribadita, di recente, da Cass. 11 marzo 1998, Iannuzzi, in questa *Rivista*, 1999, 440. V., inoltre, proprio in materia di critica artistica, Pret. Roma 2 ottobre 1962, in *Dir. aut.*, 1963, 245 s.; Cass. 19 giugno 1963, cit.; Trib. Roma 19 maggio 1964, Perrone e Tani, in *Foro it.*, 1965, II, 83 ss.; Cass. 21 febbraio 1969, n. 587, cit.; Trib. Roma 29 dicembre 1969, cit.; Trib. Napoli 5 ottobre 1977, Piccone ed altri, in *Giur. it.*, 1978, II, 172; G.I.P. Trib. Roma 23 settembre 1991, An-

Così correttamente impostato il problema, dunque, è opportuno domandarsi se l'aver espresso un giudizio, ritenuto in fatto diffamatorio, sul futuro artistico di un attore cinematografico, rientri o meno nell'oggetto legittimo del diritto di critica.

Il Tribunale di Napoli ha risposto negativamente: ha escluso, infatti, che il recensore del film avesse fatto un uso corretto del diritto di critica ed ha ritenuto « opinabile che la notizia di una possibile svolta artistica della sig.ra Di Lazzaro verso il genere *hard-core* presenti un interesse pubblico che non sia il mero pettegolezzo ».

Con argomentazione diversa da quella dei giudici napoletani, però, si potrebbe sostenere che il critico si sia mantenuto nei confini del corretto esercizio del diritto di critica: la sua valutazione, che aveva ad oggetto la vita artistica complessiva dell'attrice, non faceva altro, invero, che interrogarsi sui nuovi possibili esiti¹⁶.

In giurisprudenza, d'altronde, proprio in materia di critica artistica, si è esplicitamente affermato che l'interprete, « con l'offrire in pubblico la sua prestazione... autorizza implicitamente valutazioni e dibattiti »¹⁷; o, ancora, si è ritenuto legittimo l'esercizio del diritto anche laddove « l'asprezza delle critiche è omogenea, quanto al tono (e al contenuto) al dibattito » in corso intorno allo stesso tema¹⁸.

In definitiva, sembra che l'esprimere, nel contesto della recensione critica di un film, un giudizio sul futuro artistico e professionale di uno degli interpreti, sulla scorta, peraltro, del contenuto e del titolo del film stesso, rientri nel campo della lecita critica cinematografica e non riveli, invece, alcuna volontà di offendere o denigrare la persona dell'interprete¹⁹. Ad ulteriore conferma di ciò può ricordarsi, anzi, che l'articolo apparve in

tonucci, in questa *Rivista*, 1992, 96 ss.; Trib. Firenze 16 novembre 1991, Beck, in *Foro it.*, 1993, II, 324 ss. Alquanto diversi, invece, sembrano essere i limiti al diritto di critica cinematografica nel diritto inglese: con il principio fissato nel 1950 nel caso *Turner v. M.G.M. Pictures, Ltd.*, infatti, la *House of Lords* statui che la critica è lecita purché « *honest and fair* », e ciò a prescindere dal contenuto della stessa. In proposito GOODMAN, *The law of defamation and freedom of speech*, in 13 *Current legal problems*, 1960, 142, ha osservato: « *the effect of this interpretation is that, however unfair or stupid or misguided or ignorant a comment may be, if it is honestly held, the victim can have no redress* ». Il caso riguardava la diffamazione che un critico cinematografico della BBC lamentò a causa delle insinuazioni fatte dalla famosa casa produttrice Metro Goldwyn Mayer, che lo aveva accusato di denigrare sistematicamente i films da essa prodotti.

¹⁶ In termini non dissimili POLVANI, *op. cit.*, 200, sostiene che « le valutazioni critiche possano legittimamente giungere ad interessare, con valutazione globale o

comparativa, la vita artistica del soggetto criticato, nelle sue precedenti manifestazioni, criticabili sia in sé sia in rapporto comparativo con le attività attuali ».

¹⁷ Cass. 21 febbraio 1969, cit., 826, che, però, si muove ancora nell'alveo della superata concezione della scriminante rappresentata dal consenso dell'avente diritto.

¹⁸ Trib. Milano 25 gennaio 1988, in questa *Rivista*, 1988, 450 ss., con riguardo ad un caso in cui dalle colonne di una rivista vennero in più tempi mosse critiche alla politica artistica e culturale del comune di Milano.

¹⁹ Cfr. pure Trib. Napoli 5 ottobre 1977, cit., che ha affrontato il caso — per certi versi simile a quello in esame — in cui uno storico aveva querelato dei critici per avere questi ultimi espresso giudizi negativi non solo sulla propria produzione ma anche sulla propria personalità di autore. Il tribunale ha escluso la diffamazione sul rilievo che chi decide di svolgere un'attività « pubblica non può poi sottrarsi ad una verifica, sia pure lesiva della reputazione, cronicistica e critica del suo operato, nei limiti... logici, spaziali, temporali di quell'attività ».

un periodo nel quale era in atto un acceso dibattito in ordine agli sviluppi ed alle linee di tendenza della nostra cinematografia — che vedeva tanti tra i suoi migliori interpreti accettare parti in film più o meno *hard* — e mirava ad inserirsi, quindi, proprio nella discussione allora in corso.

Se si condivide la sviluppata linea argomentativa, si può ritenere che il Tribunale abbia errato non solo nel giudicare — in base al già criticato apprezzamento di fatto — diffamatorie le ricordate espressioni, ma anche nel condannare al risarcimento dei danni i convenuti sul rilievo che il critico avrebbe oltrepassato la soglia della continenza espositiva e dell'interesse pubblico attaccando, invece, in modo diretto la persona dell'attrice.

4. La sentenza, criticata quanto al ragionamento che ha condotto alla condanna solidale al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, del critico, del direttore e dell'editore del quotidiano si innesta, comunque, in due corposi filoni giurisprudenziali ed offre il destro per una breve notazione di chiusura.

Il primo filone, in cui la pronunzia commentata a buon diritto si inserisce, è quello che, nell'ottica di una *policy* di tendenziale denervamento della tutela penale²⁰, tende ad ampliare le possibilità di ricorrere alla sola via del giudizio civile. La giurisprudenza consente, infatti, di accertare nel processo civile, *incidenter tantum*²¹, il fatto di reato anche in presenza di un illecito che, in sede penale, non sarebbe punibile perché, ad es. (come nel caso in esame), estinto²². Quest'operazione ermeneutica²³, consentendo di spostare con maggior facilità il baricentro dei risarcimenti, in materia di diffamazione, dal danno patrimoniale a quello morale, raggiunge un duplice scopo: da un lato, aggirare le insidie del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. — quest'ultimo già definito in dottrina « asfittico »²⁴ e, di recente, oggetto di una iniziativa governativa tesa alla sua revisione²⁵ —; dall'altro, superare le difficoltà

²⁰ Cfr. ROPPO, *Libertà di informazione, tutela della reputazione e tecniche risarcitorie*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, 311, secondo cui « restringere l'area della repressione penale per dare più spazio ai rimedi civili è, in linea di principio, buona e civile politica del diritto ».

²¹ In realtà, come messo in luce dalla migliore dottrina processualcivilistica, la dizione « accertamento incidentale », nel caso di cui si tratta, è del tutto impropria: v. Satta, voce *Accertamento incidentale*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, *passim*.

²² Il *leading case* in materia è rappresentato da Cass. 27 agosto 1980, Lenzi, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2380 ss., con nota critica di DE CUPIS, *Giudicato penale di proscioglimento e risarcimento del danno non patrimoniale*. Quest'orientamento è stato poi definitivamente avallato da Cass. Sez. Un. 6 dicembre 1982, n. 6651, in *Foro it.*, 1983, I, 1630 ss., con nota critica di Iannarelli ed in *Riv. dir. comm.*, 1983,

II, 217 ss., con nota di ZENO ZENCOVICH, *Danni non patrimoniali e reato commesso dal non imputabile*.

²³ Recentemente analizzata da CHIAROLLA, *L'onore tra tutela penale e responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 1996, 457 ss. e *Id.*, *Delitto (diffamazione a mezzo stampa) e castigo (risarcimento del danno): istruzioni per l'uso*, in *Foro it.*, 1995, I, 1023 ss.

²⁴ Così, icasticamente, BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 4. Cfr., però, il recente tentativo di IANNARELLI, *Il danno non patrimoniale: le fortune della « doppiezza »*, in *Danno e resp.*, 1999, 601-614 e 717-726, volto a mettere in luce, anche sulla scorta dei più recenti interventi legislativi, le possibilità applicative insite nell'ambigua formula dell'art. 2059.

²⁵ Cfr. l'art. 2 dello Schema di disegno di legge recante: « nuova disciplina in

di ordine probatorio inerenti alla prova del dolo ed alla quantificazione del danno patrimoniale²⁶.

Il secondo filone giurisprudenziale che la pronuncia va ad alimentare è quello, ormai maggioritario²⁷, che riconosce — come di recente sostenuto, con dovizia di argomenti, in dottrina²⁸ — il rapporto di specialità che lega l'art. 11 della legge sulla stampa all'art. 2049 c.c. e consente quindi, su questa giusta premessa, di condannare, in presenza di un reato commesso col mezzo della stampa, al risarcimento del danno non patrimoniale oltre al giornalista ed al direttore anche l'editore (o il proprietario) della testata.

In conclusione, si vuol notare come la ricordata assenza di precedenti giurisprudenziali in materia di critica cinematografica possa esser letta come un apprezzabile segno di un mondo che, mirando a migliorarsi, è in grado di accettare anche i giudizi negativi su alcune sue opere. Da questo punto di vista, quindi, la sentenza del Tribunale di Napoli non può essere salutata con entusiasmo: essa rischia, infatti, di alimentare un contenzioso sul contenuto, spesso negativo, delle critiche cinematografiche che, in ultima analisi, rischierebbe soltanto di rendere un cattivo servizio a questo importante settore del c.d. mercato delle idee.

Meglio sarebbe, allora, che i giudici — nel temperare la tutela dell'onore e della reputazione con il diritto alla libera manifestazione delle idee — si mostrassero più sensibili alla crescita culturale del Paese, ricordando che — com'è stato sostenuto²⁹ — sia la libertà d'espressione che l'onore e la reputazione trovano origine nella personalità umana, di cui, anzi, «costituiscono le espressioni più intime ed essenziali»³⁰.

ROBERTO NATOLI

tema di danno alla persona » presentato al Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999, in *Danno e resp.*, 1999, 727.

L'articolo 2059 del codice civile è sostituito da(l) seguente(e):

« Art. 2059. (*Danno morale*). In mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della lesione e di ogni altro elemento idoneo a provarne l'effettiva incidenza sul danneggiato ».

Peraltro, è la stessa *Relazione* allo schema di disegno di legge a sottolineare come la necessità della nuova disciplina sorga « dall'inadeguatezza del disposto del vigente art. 2059... confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione » che ha ritenuto « con notevole sforzo ermeneutico, che la sussistenza del danno morale e la sua risarcibilità non richiedono che il fatto integri in concreto un reato punibile, essendo sufficiente che il fatto sia astrattamente preveduto come reato ».

²⁶ E v., infatti, ROPPO, *op. loc. cit.*, che, con crudo realismo, non manca di notare come « la motivazione soggettiva » del ricorso alla sola via civile « sta non già nell'intento di perseguire più evoluti livelli di

civiltà giuridica, bensì, verosimilmente, nel desiderio di massimizzare le chances di successo di chi lamenta lesione del proprio onore: attraverso l'esonero, consentito a chi agisce in via civile, dall'onere di provare il dolo del "diffamante", necessario invece per ottenerne la condanna in sede penale ».

²⁷ Cfr., di recente, Cass. 19 settembre 1995, n. 9892, in *Danno e resp.*, 1996, 94 ss. con commento di SAVORANI, *Giornalista, direttore ed editore: responsabilità e regressi*; Trib. Roma 15-5-1995, in *Foro it.*, 1996, I, 2566 ss., con nota di LAGHEZZA.

²⁸ ROPPO, *Diffamazione per mass media e responsabilità civile dell'editore*, in *Foro it.*, 1993, I, 3359 ss. (e, ora, anche in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Milano, 1994, 2211 ss.); questo A. riconosce tra le due norme « una sostanziale identità di ratio », sicché « le due norme funzionano in parallelo, e non in termini tali per cui l'esistenza dell'una precluda radicalmente il ricorso all'altra ».

²⁹ ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione...*, cit., 241 ss.

³⁰ Id., *op. ult. cit.*, 270 s.